



Prot. n. 35496 del 22.05.2012

Ai Dirigenti
Ai Responsabili delle UADR

Sede

CIRCOLARE N. 17/2012

Oggetto: Controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 102 : a) Collaborazioni coordinate e continuative - Aggiornamenti giurisprudenziali su proroga e rinnovo, b) Nuove modalità per la trasmissione degli atti

In relazione a segnalazioni informali pervenute a questo Ateneo da parte della Corte dei Conti, si ritiene utile riassumere brevemente il quadro normativo di riferimento in merito ai presupposti per l'attivazione, la proroga ed il rinnovo dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche alla luce delle recenti pronunce giurisprudenziali che hanno interessato le amministrazioni universitarie.

Si segnalano inoltre le novità contenute nella delibera della Corte dei Conti, Sez. Riunite in sede di controllo, n. 41/CONT/11 del 29 luglio 2011, in materia di trasmissione telematica degli atti soggetti a controllo preventivo di legittimità.

a) Collaborazioni coordinate e continuative - Aggiornamenti giurisprudenziali

L'indirizzo giurisprudenziale prevalente considera l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa "non rinnovabile e non prorogabile, se non a fronte di un ben preciso interesse dell'Amministrazione, adeguatamente motivato ed al solo fine di completare le attività oggetto dell'incarico limitatamente all'ipotesi di completamento di attività avviate contenute all'interno di uno specifico progetto" (delibera n. 1/2012 del 13.01.2012, Sez. centrale Corte dei Conti).

In tal senso si era già espresso il Dipartimento della Funzione Pubblica con circolare n. 2/08 del 11.03.2008 ove si precisava che *"la necessità di ricorrere ad una collaborazione deve collocarsi all'interno della programmazione delle attività dell'amministrazione con riferimento ad aspetti o fasi della medesima programmazione e, pertanto, non può ritenersi prorogabile se non limitatamente al completamento di un'attività avviata, in quanto la sua durata è predeterminata in relazione allo specifico aspetto o fase dell'attività. Altresì non è configurabile il rinnovo, dovendo un nuovo incarico far riferimento ad un nuovo progetto ed essere conferito a seguito di un'apposita comparazione"*.



Con Deliberazione n. 2/2012 del 3 febbraio 2012, resa all'Università di Firenze, si precisa che, *"in talune circostanze (comunque sempre da verificare e valutare caso per caso), l'espletamento della procedura comparativa (..) prima della stipulazione di un contratto di collaborazione per l'espletamento di una ricerca, possa essere evitato, ove si tratti di una mera prosecuzione dell'incarico precedente, al fine di pervenire a risultati conclusivi della ricerca stessa (avente pertanto medesimo oggetto), per un tempo limitato, con il medesimo compenso".*

In particolare, non si può prescindere dalla valutazione comparativa nel caso in cui l'incarico sia prorogato o rinnovato ad un soggetto che ha già superato una precedente procedura selettiva per un altro incarico, se l'oggetto del nuovo incarico costituisce un ampliamento e non la mera prosecuzione del precedente (Corte dei Conti, sez. centrale di controllo, deliberazione n. 2/2012).

Secondo quanto previsto dalla Circolare n. 3/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica, la procedura comparativa è sempre obbligatoria, fatto salvo per le collaborazioni occasionali *"che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" che consente il raggiungimento del fine e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni i simili [..] Quanto sopra nel presupposto che il compenso corrisposto sia di modica entità, sebbene congruo a remunerare la prestazione resa"*.

Al di fuori dei casi in cui proroga e rinnovo sono consentiti, con le limitazioni sopra descritte, *"la normativa primaria in argomento non consente alcuna deroga alle procedure concorsuali, se non con successiva norma di pari rango, allo stato attuale non esistente (..)"*

Si ribadisce, infine, la differenza, non solo terminologica, tra proroga e rinnovo: la proroga si configura, essenzialmente, come spostamento in avanti del termine contrattuale e, dunque, come una sorta di ultra-attività del contratto originario; il rinnovo implica, invece, una nuova manifestazione di volontà e quindi un nuovo contratto, di contenuto eventualmente analogo al precedente, per il quale è necessaria, comunque, una nuova procedura comparativa, che preceda l'affidamento ed assicuri trasparenza ed imparzialità.

b) Nuove modalità telematiche per la trasmissione degli atti e della documentazione.

Si ritiene utile informare che la Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, nell'ottica di semplificare e snellire la trasmissione della documentazione amministrativa relativa agli atti soggetti al controllo preventivo di legittimità, con delibera n. 41/CONT/11 del



29 luglio 2011¹, si è pronunciata positivamente sulla possibilità di utilizzare la posta elettronica certificata per l'invio degli atti da sottoporre al controllo.

Il Collegio ha infatti affermato che *"per le comunicazioni esterne mediante posta elettronica debbano applicarsi le norme vigenti in materia, tra cui il regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata approvata con DPR 68/2005"*.

In proposito si ricorda che per l'esercizio della funzione di controllo preventivo di legittimità la Corte deve acquisire l'originale del provvedimento di conferimento dell'incarico.

In conformità a quanto deliberato dalla Corte si individuano i seguenti adempimenti di carattere tecnico-organizzativo:

1. Al messaggio di posta elettronica certificata dovrà essere accluso l'originale del provvedimento di conferimento dell'incarico in formato elettronico munito di firma digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. In altri termini deve trattarsi di un provvedimento generato su documento informatico munito di firma digitale.
2. Per la documentazione a corredo del provvedimento potranno essere trasmesse copie informatiche dei documenti analogici ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. A tal fine si provvederà alla scansione dei documenti cartacei e allegando, con firma digitale, la conformità delle copie informatiche agli originali.

Gli atti in tal modo perfezionati potranno essere trasmessi al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: controllo.legittimita.infrastrutture.ricezioneatti@corteconticert.it

Dalla data di riceuta di consegna degli atti così trasmessi decorrerà il termine per l'esercizio del controllo preventivo di cui all'art. 27 della Legge 24 novembre 2000, n. 200.

Rimane comunque la possibilità di continuare ad inviare, in alternativa alla modalità telematica, la documentazione in forma cartacea, secondo le modalità comunicate con la circolare n. 8 del 19 maggio 2011.

Si ritiene utile inoltre informare che, nel trasmettere gli atti alla Corte dei Conti, i responsabili delle UADR devono sottolineare che si tratta di incarichi finanziati con fondi esterni al Fondo di Finanziamento Ordinario.

Si informa, infine, che l'articolo 18, comma 5, lettere e) e f) della legge 240/2010, così come modificato dalla Legge n. 35 del 4 aprile 2012, prevede che la partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università, qualunque ne sia l'ente finanziatore, e lo svolgimento delle attività di ricerca presso le università, è estesa a tutto il personale tecnico-amministrativo

¹ La delibera è disponibile al link:
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2011/delibera_41_2011_contr_qm.pdf



Università degli Studi di Firenze

Area Gestione del Personale

Ufficio Gestione del Rapporto di Lavoro del Personale Tecnico- Amministrativo
e dei Collaboratori ed Esperti Linguistici

in servizio (e non più solo a quello a tempo indeterminato) e anche a soggetti esterni, purché
in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca.

Il Dirigente
Dott.ssa Maria Orfeo

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Giovanni Colucci)

Il Rettore
(Prof. Alberto Tesi)